



**"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**  
CPU J59J16000760006

Seminario

*Semplificazione amministrativa: l'impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative*

**Nuova Conferenza di Servizi: le modifiche apportate dal D.L.gs. 127/2016**

a cura di Isabella Salza

Montalto Uffugo (CS), 13 giugno 2017  
Agriturismo Santa Caterina, Via Carigialto n. 52

# Che cos'è la conferenza di servizi?

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale che consente:

- l'esame contestuale degli interessi coinvolti in un procedimento;
- il confronto tra le amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti;
- la riduzione dei termini del procedimento.

Corte cost. n. 79 del 1996, cons. in diritto n. 4: *“La conferenza di servizi (..) risponde non solo all'esigenza di accelerare i tempi del procedimento rendendo contestuali le determinazioni spettanti a ciascuna amministrazione, ma anche alla possibilità di consentire dialogo e reciproca interlocuzione, quale strumento idoneo a sviluppare e rendere effettiva la cooperazione in vista di obiettivi comuni”*

# La riforma (art. 2, legge n. 124/2015; d.lgs. n. 127/2016)

I problemi da risolvere:

le criticità che hanno da sempre frustrato la finalità di semplificazione del procedimento amministrativo perseguita attraverso l'introduzione della conferenza di servizi e che hanno portato alla sua modifica per ben 11 volte (fino ad ora) sono, tra le più importanti:

- mancato rispetto dei termini del procedimento e della regola del silenzio assenso;
- mancata espressione del parere da parte dell'amministrazione competente;
- mancata individuazione di un soggetto unico deputato ad esprimere la posizione definitiva dell'amministrazione di competenza;
- elevato ricorso alla conferenza di servizi.

# La riforma (art. 2, legge n. 124/2015)

I principi e i criteri direttivi che hanno guidato la riscrittura delle norme sulla conferenza di servizi:

- proporzionalità vale a dire la ridefinizione e la riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento (differenziazione dello svolgimento dei lavori della conferenza di servizi);
- riduzione dei tempi per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (rappresentante unico; meccanismi decisionali)
- attuazione della telematica e della normativa vigente in materia dal 2009;

# La riforma (art. 2, legge n. 124/2015)

(segue)

- certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse (termini tassativi per richieste di integrazione documentale; silenzio assenso);
- rappresentante unico;
- principio della prevalenza delle posizioni espresse;
- precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente (casi di mancata espressione degli atti di assenso o di dissenso, assunzione determinazioni in autotutela)
- coordinamento con le discipline di settore

# D.Lgs. n. 127 del 2016

Il d.lgs. ha riscritto gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e ha previsto norme di coordinamento della nuova disciplina sulla conferenza di servizi con alcune delle normative del settore più importanti come il regolamento SUAP (d.P.R. n. 160 del 2010), il T.U. edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), l'autorizzazione unica ambientale (AUA – d.P.R. n. 59 del 2013) e con l'autorizzazione paesaggistica (d.lgs. n. 42 del 2004).

Il testo della nuova conferenza di servizi è in vigore dal 28 luglio data in cui risale l'attivazione di un help-desk all'interno del Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con le Regioni, gli enti locali e le associazioni imprenditoriali:

Le sue funzioni:

- a) raccoglie le eventuali criticità emerse in seguito all'attuazione della nuova normativa e fornisce supporto alla lettura, alla comprensione e alla interpretazione delle nuove norme;
- b) realizza un primo monitoraggio sull'impatto della nuova disciplina e contribuisce ad individuare i nodi da sciogliere sia in via interpretativa, che ai fini di eventuali proposte di riforma

# I procedimenti amministrativi per il cittadino e per l'impresa

La conferenza di servizi si svolge quando:

- l'attività amministrativa è di tipo “discrezionale”;
- è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte di amministrazioni diverse;
- la legge lo prevede in modo espresso.

In particolare, nei procedimenti concernenti l'esercizio delle attività produttive, la conferenza di servizi si svolge all'interno del procedimento unico (o ordinario) davanti allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.P.R. n. 160 del 2010.

I soggetti della conferenza di servizi sono: l'amministrazione procedente (SUAP/SUE), le amministrazioni competenti e cioè le amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, il privato interessato (impresa).

# Le conferenze di servizi

**Conferenza di servizi istruttoria:** può essere indetta dall'amministrazione procedente, su richiesta di un'amministrazione competente o da parte del privato interessato (cittadino/impresa). L'indizione della conferenza non è necessaria per l'adozione del provvedimento finale, ma può essere utile per il confronto tra le amministrazioni competenti. La modalità di svolgimento è libera.

**Conferenza di servizi decisoria:** è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando il provvedimento finale non può essere adottato senza il previo assenso delle amministrazioni competenti e quindi, quando è necessario acquisire almeno due atti di assenso ovvero quando l'attività del privato è subordinata alla acquisizione di diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti.

**Conferenza di servizi preliminare:** può essere indetta dall'amministrazione procedente nei casi di progetti di particolare complessità o di insediamenti produttivi, su richiesta del privato interessato, che presenta un'apposita istanza corredata da uno studio di fattibilità (elaborato che definisce preliminarmente il progetto che si intende realizzare e le modalità con cui si intende farlo). La conferenza è finalizzata a verificare prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. I termini per lo svolgimento di questa conferenza preliminare sono dimezzati. Entro 5 giorni dalla scadenza, l'amministrazione procedente trasmette le determinazioni delle amministrazioni competenti all'interessato e indice una conferenza di servizi simultanea (con la riunione in presenza). Le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del procedimento anche a seguito alle osservazioni degli interessati.

# I tipi di conferenze di servizi (modalità di svolgimento dei lavori)

La riforma ha ridisegnato i due tipi di conferenza di servizi:

- semplificata o asincrona (art. 14-*bis*), che dovrebbe essere «la regola»
- simultanea o sincrona «in presenza» (art. 14-*ter*); che invece è «l'eccezione».

La conferenza «decisoria» (asincrona e sincrona) è obbligatoria ogni volta che la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di atti di assenso rilasciati da una pluralità di amministrazioni (art. 14, co. 2).

L'obbligatorietà della conferenza decisoria realizza il fine di semplificazione della conferenza di servizi: avvio immediato dei lavori, riduzione dei termini del procedimento e differenziazione delle regole procedurali in base al principio di proporzionalità.

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*)

## Svolgimento dei lavori

La conferenza si svolge in forma semplificata e in modalità “asincrona” (non in modo contemporaneo), vale a dire che **le amministrazioni competenti non si riuniscono, ma comunicano tra loro attraverso l'utilizzo della telematica**, quindi attraverso la posta elettronica certificata (PEC) o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 82 del 2005 – Codice dell'amministrazione digitale - (avvalendosi cioè di una piattaforma informatica comune cui accedono per reperire la documentazione allegata all'istanza presentata dal privato e per partecipare al procedimento). **Le istanze, la relativa documentazione, nonché gli atti di assenso sono inviati per via telematica.**

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*)

(*segue*)

## Svolgimento dei lavori

La nuova disciplina prevede, come **modalità ordinaria di svolgimento della conferenza di servizi**, questo tipo di conferenza, che è **semplificata perché è senza riunione**, tra le amministrazioni competenti, le quali comunicano attraverso l'utilizzo della telematica dando così piena attuazione a quanto previsto dall'art. 3-*bis*, legge n. 241 del 1990, secondo cui: *“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei loro rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*.

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*)

## Termini del procedimento

L'amministrazione procedente indice la conferenza entro 5 gg lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza del privato interessato (se il procedimento è ad istanza di parte).

Tale termine, rispetto agli altri previsti nella legge, è «ordinatorio»

N.B. Nella conferenza di servizi simultanea non è specificato il termine entro cui deve essere indetta la riunione forse per lasciare all'amministrazione procedente la discrezionalità di scegliere i tempi specie nei casi della conferenza simultanea che sono «complessi».

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*)

(*segue*)

## Termini del procedimento

L'amministrazione procedente comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento:

- a) l'oggetto dell'istanza su cui devono esprimere le loro determinazioni e le credenziali per l'accesso telematico;
- b) il termine perentorio non superiore a 15 gg entro cui le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali o chiarimenti. La richiesta è presentata all'amministrazione procedente. I termini del procedimento possono essere sospesi per una sola volta per non più di 30 giorni (art. 2, comma 7, legge n. 241 del 1990);
- c) il termine perentorio per la conclusione della conferenza entro cui le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni. Il termine è non superiore a 45 gg ovvero a 90 per le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili (ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, salute dei cittadini);
- d) la data eventuale della riunione in modalità simultanea (con la riunione in presenza) da tenersi entro 10 gg dalla scadenza dei termini per esprimere le proprie determinazioni.

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*)

Le determinazioni che le amministrazioni esprimono sono:

- a) congruamente motivate;
- b) formulate in termini di assenso o dissenso;
- c) qualora contengano condizioni per il superamento del dissenso, o ai fini dell'assenso, devono essere espresse in modo chiaro e analitico.

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*)

## Il silenzio assenso:

Scaduti i termini entro cui le amministrazioni competenti devono esprimere le loro determinazioni, si applica la regola del silenzio assenso, per cui la mancata espressione della determinazione entro i termini perentori o (se) la determinazione resa dall'amministrazione competente è priva dei requisiti richiesti, ciò equivale ad assenso senza condizioni. Rispetto alla normativa previgente, dove era stabilita la stessa regola, si specifica che la responsabilità resta a carico dell'amministrazione competente che non si è espressa nei termini previsti.

**Eccezione:** la regola del silenzio assenso non si applica qualora il procedimento abbia ad oggetto l'applicazione di disposizioni derivanti dal diritto dell'UE, che richiedono l'adozione di un provvedimento espresso (p. es. la maggior parte delle disposizioni statali in materia ambientale, che derivano dall'attuazione di direttive comunitarie, come l'emissione in atmosfera, lo smaltimento rifiuti ecc...).

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-*bis*)

## Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi/rigetto della domanda

Scaduto il termine di 45/90 giorni, l'amministrazione procedente adotta entro 5 giorni la **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza di servizi nei seguenti casi:

- a) abbia acquisito atti di assenso non condizionato, anche implicito (silenzio assenso);
- b) abbia acquisito determinazioni in cui sono indicate le condizioni o le prescrizioni per l'assenso o per il superamento del dissenso che possono essere accolte poiché non comportano modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

# Conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis)

## Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi/rigetto della domanda

L'amministrazione procedente, entro lo stesso termine, adotta una determinazione motivata negativa di conclusione della conferenza che produce il rigetto della domanda, qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili.

Nei procedimenti ad istanza di parte, la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis, legge n. 241 del 1990). Se il privato presenta osservazioni nei successivi 10 gg, l'amministrazione procedente le invia alle amministrazioni coinvolte, fissando un nuovo termine. Se quest'ultime confermano il loro dissenso, ne è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza di servizi.

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Casi di convocazione della conferenza di servizi simultanea

L'amministrazione procedente può decidere di convocare la conferenza di servizi simultanea:

- per consentire il confronto e la discussione tra le amministrazioni coinvolte che la conferenza di servizi semplificata non ha permesso;
- per particolare complessità della decisione da assumere:

In questi casi c'è un giudizio preventivo dell'amministrazione procedente sulla inidoneità della conferenza di servizi semplificata ad essere la sede adeguata per la composizione degli interessi in gioco (cfr Cons. St. n. 890 del 2016, considerato punto 9.3.) *«l'introduzione di un meccanismo di conferenza asincrona, e quindi “semplificata”, non significa che sia sempre “più semplice” farvi indistintamente ricorso. E' il caso di quelle fattispecie per le quali è chiaro fin dal principio che occorre una conferenza «sincrona»: per esse il preventivo ricorso alla conferenza semplificata si risolve, in ultima analisi, in una complicazione».*

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

In species, si ricorre all'indizione della conferenza di servizi simultanea quando:

- a) al termine della conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali e quindi un esame contestuale “in presenza” dell'oggetto dell'istanza. In tal caso, l'amministrazione procedente, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la conferenza semplificata, convoca una conferenza di servizi simultanea nella data comunicata in precedenza (slide n. 13, lett. *d*);
- b) è intervenuto un giudizio preventivo sulla complessità della determinazione da assumere;
- c) è stata presentata una richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine di 15 gg dall'istanza (art. 14-bis, co.7 ultimo periodo, che per il termine richiama il comma 2, lett. *b* dello stesso articolo);
- d) è richiesta la valutazione d'impatto ambientale (VIA) disciplinata dal Codice dell'Ambiente, d.lgs. 152 del 2006). In questo caso, l'art. 14, comma 4, legge n. 241 del 1990 prevede che la VIA sia ottenuta nell'ambito di una conferenza di servizi “simultanea” vale a dire con la riunione in presenza delle amministrazioni competenti

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Sulla nozione di «complessità»

La complessità assume un ruolo rilevante nella nuova disciplina perché giustifica il passaggio dalla conferenza di servizi semplificata a quella simultanea. La mancanza di criteri certi sulla base dei quali individuare il caso concreto a cui si applica comporta il rischio di una interpretazione estensiva della complessità contravvenendo alla finalità di semplificazione della riforma.

All'amministrazione procedente spetta valutare la complessità che potrebbe farlo sulla base dei seguenti elementi:

- natura degli interessi in gioco;
- numero e tipologia delle amministrazioni interessate e da coinvolgere;
- tipo di accertamenti richiesti
- tipo di progetto interessato

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Termini del procedimento

La convocazione della conferenza simultanea può avvenire:

- a) entro 10 gg dalla scadenza dei termini della conferenza semplificata, nella data previamente comunicata;
- b) entro 45 gg dal ricevimento dell'istanza, nei casi di particolare complessità (non è indicato il termine per l'indizione);
- c) entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza quando la convocazione sia richiesta dalle amministrazioni competenti (richiesta motivata) o dal privato interessato, entro 15 giorni dallo stesso termine (quindi: entro 15 gg dal ricevimento dell'istanza può essere avanzata la richiesta. La convocazione avviene nei successivi 45 gg)

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Termini del procedimento

La conferenza di servizi simultanea si conclude:

- a) entro 45 gg dalla data della riunione della conferenza di servizi simultanea.
- b) entro 90 gg dalla riunione quando nel procedimento sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, della salute dei cittadini).

Il termine di 90 gg è «residuale» in quanto le disposizioni di legge e di regolamento dei procedimenti relativi alla tutela degli interessi sensibili possono aver stabilito un termine inferiore o superiore a 90 gg.

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Rappresentante unico

Alla riunione della conferenza di servizi simultanea ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto incaricato di esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la volontà dell'amministrazione che rappresenta.

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Prefetto nei casi di amministrazioni periferiche (ad es. VVFF; le Sovrintendenze, ecc...)

Alla conferenza possono partecipare:

- le singole amministrazioni in funzione di supporto;
- i soggetti proponenti, se invitati;
- ciascuna Regione ed ente locale, nei procedimenti che riguardano le materie di loro competenza.

Ciascuna Regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso ente locale.

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi

L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti: si considera la posizione delle amministrazioni che hanno un peso rilevante rispetto alle altre per l'importanza degli interessi tutelati con riferimento al caso oggetto della decisione.

Anche nella conferenza di servizi simultanea si applica la regola del silenzio assenso.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione il cui rappresentante:

- a) non abbia partecipato alle riunioni;
- b) non abbia espresso la propria posizione;
- c) abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non attengono all'oggetto della conferenza.

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Cosa significa “posizioni prevalenti”?

Il peso delle posizioni prevalenti deve essere valutato sulla base di un approccio “qualitativo sostanziale” e non numerico - quantitativo.

Per “posizioni prevalenti” devono considerarsi quelle “*che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame*” (cfr. Presidenza Consiglio dei Ministri, “linee guida operative”, 10 gennaio 2013.).

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 27 agosto 2014, n. 4374 ha chiarito “*che l'amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ma non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza*”.

# Conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter)

## Il ruolo del SUAP quale amministrazione procedente

Nella conferenza di servizi simultanea il SUAP svolge un ruolo di tipo “sostanziale”.

Non è più un mero interfaccia, come poteva suggerire la definizione di “punto unico di contatto territoriale” ai sensi della direttiva servizi (2006/123/CE) e del d.lgs. di recepimento n. 59 del 2010, secondo cui il SUAP svolge lo “smistamento” della documentazione verso le amministrazioni competenti e costituisce un *trait d'union* tra l'interessato e la P.A. (riceve la segnalazione o l'istanza e rilascia la ricevuta o il provvedimento finale).

Nella veste di “amministrazione procedente” il SUAP:

- a) valuta le posizioni prevalenti e decide quali interessi rispetto all'oggetto di quel provvedimento devono di fatto prevalere;
- b) vaglia la correttezza del contenuto delle determinazioni, se sono congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso, se dettano condizioni o prescrizioni chiare e analitiche;
- c) valuta la complessità del progetto e indice direttamente la conferenza simultanea;
- d) verifica se il dissenso espresso dal rappresentante unico è motivato o è riferito a questioni che non attengono all'oggetto della conferenza;
- e) presidia il rispetto dei termini del procedimento e l'attuazione del silenzio-assenso.

# Decisione della conferenza di servizi (art. 14-*quater*)

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

## L'efficacia della determinazione è:

- a) immediata, quando l'approvazione è unanime;
- b) sospesa, quando l'approvazione avviene sulla base delle posizioni prevalenti e siano stati espressi dissensi “qualificati”, vale a dire da parte di amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili. La sospensione dura fino a che non sia conclusa la procedura prevista per l'opposizione (slides n.18-19 ).

Ai fini della certezza giuridica, si è previsto che i termini di efficacia di tutti i pareri, atti di assenso, nulla osta acquisiti all'interno della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

# Decisione della conferenza di servizi (art. 14-*quater*)

## Autotutela

Le amministrazioni competenti i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in autotutela:

- a) ai sensi dell'art. 21-*nonies* (legge n. 241 del 1990), previa indizione di una nuova conferenza, e cioè chiedere l'annullamento della determinazione motivata di conclusione della conferenza;
- b) ai sensi dell'art. 21-*quiquies* (legge n. 241 del 1990), cioè chiedere la revoca della determinazione medesima, a condizione che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini previsti.

# Rimedi per le amministrazioni dissenzienti (art. 14-*quinquies*)

Entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi:

le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili (nell'art. 14-*quinquies* si aggiunge a quelle già previste dagli articoli precedenti anche la tutela della “pubblica incolumità) possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione della conferenza.

In tal caso, l'efficacia della determinazione è sospesa.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice una riunione con le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi che formulano proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa.

Se l'intesa non è raggiunta, ma alla conferenza partecipano anche amministrazioni regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, è indetta un'altra riunione nei successivi 15 gg.

# Rimedi per le amministrazioni dissenzienti (art. 14-*quinquies*)

Se all'esito della prima riunione (nel caso in cui alla conferenza abbiano partecipato solo amministrazioni statali) ovvero all'esito delle due riunioni (poiché alla conferenza hanno partecipato anche le amministrazioni regionali), è raggiunta una soluzione condivisa:

l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che sostituisce la prima.

Se invece l'intesa non è raggiunta, la questione è rimessa, entro ulteriori 15 gg, al Consiglio dei Ministri ed è messa all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza dei termini.

Il Consiglio dei Ministri può accogliere parzialmente l'opposizione e modificare, sempre all'esito delle riunioni suddette, una parte della determinazione.

Se il Consiglio dei Ministri non accoglie l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi acquisisce nuovamente efficacia.